

Legge regionale 09 marzo 1978 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 28/10/1980

Cessione gratuita ai Comuni delle zone terremotate delle abitazioni destinate alle famiglie senza tetto, poste in opera ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e di altri beni donati all' Amministrazione regionale.

Art. 1

L' Amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà, a titolo gratuito, ai Comuni delle zone colpite dal terremoto e delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0714 del 20 maggio 1976 e successive integrazioni le abitazioni destinate ad alloggi per le famiglie senza tetto, poste in opera ai sensi dello articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, ovvero trasferiti anche in futuro alla Regione dallo Stato.

La Regione è autorizzata altresì a cedere in proprietà, a titolo gratuito, ai Comuni i beni mobili registrati, gli elementi prefabbricati, i ricoveri di fortuna di vario tipo, i mezzi, le attrezzature, gli arredi, i materiali e quant' altro donato alla Regione stessa per far fronte alle necessità di ricovero ed assistenza delle popolazioni colpite dal terremoto.